



**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE MAZZINI" - ERICE – TRENTAPIEDI**  
Via Cesarò, 19 – 91016 Erice ( TP ) – ☎ 0923562997 – Fax 0923562200  
Cod. Mecc: TPIC831001 - C.F. 80003780816 - 🌐 [www.mazzinierice.edu.it](http://www.mazzinierice.edu.it)  
email: [tpic831001@istruzione.it](mailto:tpic831001@istruzione.it) - PEC: [tpic831001@pec.istruzione.it](mailto:tpic831001@pec.istruzione.it)

Circolare n. 97

Trapani, 11/12/2021

**A tutto il Personale dell'Istituto Comprensivo G. Mazzini Erice**

**Al sito web**

## **AVVISO**

### **Decreto-legge 26 novembre 2021 n.172 e obbligo vaccinale per il personale scolastico**

In allegato il link attinente il Decreto-legge 24 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il Personale Scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**. Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Si informa che il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al Dirigente Scolastico dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L 24 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

[DL Covid 26 11 2021 n 172 GU N282 26 11 2021](#)

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof. Filippo De Vincenzi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3.c.2 del D.Lgs n.39/1993